



N° PAP-02181-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 28/03/2019 al 11/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

Città di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 168 DEL 22/03/2019

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle esenzioni della TASI per l'anno 2019..

L'anno duemiladiciannove, addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 12.15, in Lecce, nel Palazzo di Città, il Commissario STRAORDINARIO DOTT. ENNIO MARIO SODANO con i poteri a Lui conferiti con Decreto DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30/01/2019, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI, ha adottato la seguente deliberazione.

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l'istruttoria del Responsabile della IUC

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto che:

- il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la sopra citata legge n. 147/2013 prevede, inoltre :
 - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
 - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
 - al comma 677, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.
- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.";
- il comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione del comune";
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 10 lett. b, riduce al 50% la base imponibile IMU, per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 14 ha modificato i commi 639,669,668 e 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come segue:
- il comma 639, prevede l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per il possessore nonché dall' utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- allo stesso comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- al comma 678, è aggiunto, altresì (comma 54, art. 1, L. n. 208/2015) il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 683, è ridotta al 75 per cento;
- al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

Considerato che :

- per "Servizi Indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

- Il Comune, attraverso l'applicazione della Tasi, dovrà reperire le risorse rivolte alla copertura parziale dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili per l'anno 2019:

- **Viste** le comunicazioni a tal fine da parte dei dirigenti

- ordine pubblico	€ 4.429.726,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio, servizi cimiteriali manutenzione stradale, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, cura del verde pubblico) e pulizia uffici comunali	€ 8.193.394,61
- servizi per l'ambiente, protezione civile	€ 4.057.441,98
- servizi scolastici e socio-assistenziali	€ 2.782.946,00
- servizio anagrafico, stato civile, servizio elettorale e servizio statistico al netto delle entrate specifiche	€ 1.393.832,6
	€ 20.857.341,2

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 che, in materia di IMU, prevede che:

- al comma 2, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/14, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n° 80, rubricato "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero", che:

- a) al primo comma modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" e dopo l'ottavo periodo ha inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- b) al secondo comma stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Visto l'art. 1, comma 26, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato che con deliberazione n. 40 del 29.03.2018, il Consiglio Comunale ha confermato l'approvazione della maggiorazione TASI, pari allo 0,40 per mille, già deliberata per le annualità 2015, 2016 e 2017, anche per il 2018;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/09/2018 il Comune è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243- bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata massima di 15 anni;

Visti:

- il parere della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 22.09.2017 favorevole al differimento al 28.02.2019, del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2019, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 243-bis, comma 8 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 2000 che consente di deliberare "le tariffe o le aliquote dei Tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 899 del 19 dicembre 2018i che r proponeva al Consiglio Comunale, per l'anno 2019, le aliquote della TASI, garantendo una equa contribuzione da parte di tutti i cittadini, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Rilevato che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 1.400.000,00;

TENUTO CONTO che tale l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile IUC
Dott.ssa Marcella Ancora

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);
- l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016);
- il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il comma 37, dell'art. 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- l'art. 243- bis co.8 lett.a) del Decreto Legislativo n. 267/2000
- la D. di G.C. n.899 del 19/12/2018

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 e successive modifiche, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'applicazione della IUC;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N . 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

DELIBERA

1. DI APPROVARE

a) l'individuazione dei seguenti servizi indivisibili a cui si intende assicurare per l'anno 2018 2019 parte della copertura del costo a fianco di ciascuno indicato, mediante l'applicazione della Tasi:

- ordine pubblico	€ 4.429.726,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio, servizi cimiteriali manutenzione stradale, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, cura del verde pubblico) e pulizia uffici comunali	€ 8.193.394,61
- servizi per l'ambiente, protezione civile	€ 4.057.441,98
- servizi scolastici e socio-assistenziali	€ 2.782.946,00
- servizio anagrafico, stato civile, servizio elettorale e servizio statistico al netto delle entrate specifiche	€ 1.393.832,6
	€ 20.857.341,2

b) la determinazione, per l'anno 2019, delle seguenti aliquote TASI, per il finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

Descrizione	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, nonché a tutti gli immobili ai quali, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale con la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU 2018	2,00
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0,40
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,83 per le categ. A/1-A/8-A/9; le altre categ. esenti per legge.

confermando la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

2. Di fissare, sempre per il 2019, a carico dell'occupante (affittuario) la percentuale del 10% del tributo TASI;
3. Di dare atto che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta presumibilmente a Euro 1.400.000,00 pari al 6,71% del costo dei servizi indivisibili;
4. di trasmettere copia del provvedimento consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA In sostituzione del
Si esprime parere POSITIVO Il Dirigente del Servizio titolare
~~f.to~~ Dott. Raffaele Parlangei

Data 20/03/2019 f.to Dott. Salvatore Laudisa

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere positivo

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Salvatore Laudisa

Data 20/03/2019

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to E. M. SODANO

F.to A. M. GUGLIELMI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune

dal 28 MAR. 2019 al 11 APR. 2019

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000

Lecce, 28 MAR. 2019

Il Segretario Generale
F.to A. M. GUGLIELMI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;


Lecce, _____

Il Segretario Generale
F.to A. M. GUGLIELMI

Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, 28 MAR. 2019

Il Segretario Generale



Formato editabile Deliberazione Commissario Straordinario Dott. Ennio Mario SODANO n. 168 del 22.03.2019

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle esenzioni della TASI per l'anno 2019..

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, vista l'istruttoria del Responsabile della IUC

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto che:

- il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la sopra citata legge n. 147/2013 prevede, inoltre :
 - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
 - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

- al comma 677, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.
- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che “i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.”;
- il comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui “ la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione del comune”;
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 10 lett. b, riduce al 50% la base imponibile IMU , per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 14 ha modificato i commi 639,669,668 e 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come segue:
- il comma 639, prevede l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per il possessore nonché dall' utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- allo stesso comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: “Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
- al comma 678, è aggiunto, altresì (comma 54, art. 1, L. n. 208/2015) il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta , determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 683, è ridotta al 75 per cento;

- al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015;

Considerato che :

- per “Servizi Indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

- Il Comune, attraverso l’applicazione della Tasi, dovrà reperire le risorse rivolte alla copertura parziale dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili per l’anno 2019:

- **Viste** le comunicazioni a tal fine da parte dei dirigenti

- ordine pubblico	€ 4.429.726,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio, servizi cimiteriali manutenzione stradale, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, cura del verde pubblico) e pulizia uffici comunali	€ 8.193.394,61
- servizi per l’ambiente, protezione civile	€ 4.057.441,98
- servizi scolastici e socio-assistenziali	€ 2.782.946,00
- servizio anagrafico, stato civile, servizio elettorale e servizio statistico al netto delle entrate specifiche	€ <u>1.393.832,6</u>
	€ 20.857.341,2

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 che, in materia di IMU, prevede che:

- al comma 2, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, l’aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l’aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l’art. 9 bis del D.L. n. 47/14, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n° 80, rubricato “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero”, che:

- a) al primo comma modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: , l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" e dopo l'ottavo periodo ha inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- b) al secondo comma stabilisce che sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Visto l’art. 1, comma 26, della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall’art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato che con deliberazione n. 40 del 29.03.2018, il Consiglio Comunale ha confermato l'approvazione della maggiorazione TASI, pari allo 0,40 per mille, già deliberata per le annualità 2015, 2016 e 2017, anche per il 2018;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/09/2018 il Comune è ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la durata massima di 15 anni;

Visti:

- il parere della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 22.09.2017 favorevole al differimento al 28.02.2019, del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2019, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 243-bis, comma 8 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 2000 che consente di deliberare "le tariffe o le aliquote dei Tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 899 del 19 dicembre 2018i che r proponeva al Consiglio Comunale, per l'anno 2019, le aliquote della TASI, garantendo una equa contribuzione da parte di tutti i cittadini, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Rilevato che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 1.400.000,00;

TENUTO CONTO che tale l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef comporta riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile IUC
Dott.ssa Marcella Ancora

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);
- l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016);
- il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il comma 37, dell'art. 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- l'art. 243- bis co.8 lett.a) del Decreto Legislativo n. 267/2000
- la D. di G.C. n.899 del 19/12/2018

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 e successive modifiche, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'applicazione della IUC;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N . 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

DELIBERA

1. DI APPROVARE

a) l'individuazione dei seguenti servizi indivisibili a cui si intende assicurare per l'anno 2018 2019 parte della copertura del costo a fianco di ciascuno indicato, mediante l'applicazione della Tasi:

- ordine pubblico	€ 4.429.726,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio, servizi cimiteriali manutenzione stradale, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, cura del verde pubblico) e pulizia uffici comunali	€ 8.193.394,61
- servizi per l'ambiente, protezione civile	€ 4.057.441,98
- servizi scolastici e socio-assistenziali	€ 2.782.946,00
- servizio anagrafico, stato civile, servizio elettorale e servizio statistico al netto delle entrate specifiche	€ <u>1.393.832,6</u>
	€ 20.857.341,2

b) la determinazione, per l'anno 2019, delle seguenti aliquote TASI, per il finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

Descrizione	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, nonché a tutti gli immobili ai quali, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale con la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU 2018	2,00
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0,40
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati	0,83 per le categ. A/1-A/8-A/9; le altre categ. esenti per legge.

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 0,83 per le categ. A/1-A/8-A/9;	
---	--

confermando la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

2. Di fissare, sempre per il 2019, a carico dell'occupante (affittuario) la percentuale del 10% del tributo TASI;
3. Di dare atto che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta presumibilmente a Euro 1.400.000,00 pari al 6,71% del costo dei servizi indivisibili;
4. di trasmettere copia del provvedimento consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE